

## **Determinazione n. 3 del 02/08/1999**

**G.u. S.O. N. 71 del 10.05.2000**

**Oggetto** : Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere

Il Comune di C.V. ha posto il quesito della individuazione dell'offerta valida nel caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere nell'ambito di una licitazione tenuta con il criterio della media di cui all'art. 21, co. 1 bis, L. 109/94.

Nella specie, con il bando era indetto un pubblico incanto, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara e con il criterio delle offerte anomale, per l'effettuazione di lavori di copertura e rinaturazione di un canale di bonifica.

Dopo l'individuazione delle due migliori offerte secondo il criterio di calcolo della soglia di anomalia, una impresa esclusa allegava che la percentuale di ribasso scritta in cifre sulla propria offerta, tenuta in considerazione in sede di gara, era discordante da quella scritta in lettere, che invece la rendeva aggiudicataria provvisoria dell'appalto, in quanto titolare della seconda migliore offerta.

Secondo l'art. 72, co .2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento sulla contabilità di Stato), "Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'amministrazione". Detta norma risolve dunque il caso di discordanza tra lettere e cifre considerando non gia' le forme in cui la volonta' viene espressa, ma il vantaggio derivante all'Amministrazione dalla scelta dell'una o dell'altra.

In altri termini, è esclusa un'indagine sulla volontà del partecipante alla gara, in presenza di una norma pubblicistica - l'art. 72, appunto - posta a presidio della realizzazione del pubblico interesse, e pertanto prevalente sulle norme di diritto comune applicabili alla interpretazione della volontà nei contratti.

Questa constatazione è idonea a far ritenere applicabile il citato art. 72 anche ai casi di aggiudicazione con il sistema della media, in quanto tale disposizione è espressione di una soluzione normativa per le ipotesi di dubbia interpretazione della volontà di parte nella formulazione dell'offerta.

La interpretazione così fissata trova riscontro nella prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui sono giuridicamente irrilevanti sia l'equivocità che può derivare dalla discordanza tra un'offerta in cifre ed una in lettere, sia la causa di tale equivocità, in presenza "del tassativo criterio normativo che conferisce validità giuridica alla dichiarazione più favorevole per l'Amministrazione".